

alla maggioranza della Commissione, di cui faccio parte che dovessero essere fissati dei criteri oggettivi per motivare la facoltà dei prefetti nel promuovere la gravissima misura del concentramento. Questi criteri oggettivi sono stati determinati nell'emendamento che ho l'onore di proporre, soprattutto in questi tre casi: quando da fondati motivi risulti che in una opera di beneficenza si verificano gravi inconvenienti ed abusi, o venga cattiva amministrazione, o le spese di gestione a carico del bilancio superino il quinto delle rendite annuali. Si tratta di tutelare l'onesta libertà delle opere benefiche che traggono la parte migliore e maggiore del loro alimento e della loro vitalità precisamente dallo spirito di questa onesta libertà.

Finchè è possibile, è necessario tener conto non solo delle esigenze ma qualche volta delle suscettibilità di coloro che dedicano il patrimonio, l'attività e se stessi alla vita delle opere di assistenza e beneficenza.

Il concentramento, misura gravissima, deve quindi essere sanzione precisa solamente nei casi che la legge deve fissare e determinare.

Questo dico, affinché sia ben reso chiaro che lo scopo di questa conversione in legge del decreto suddetto, se pure non mira a dare una intonazione radicalmente nuova alla legge del 1890, che permane ancora come legge fondamentale dello Stato italiano in questa materia, tuttavia deve tener conto della giusta autonomia delle fondazioni.

La seconda parte dell'emendamento da me proposto mira a far sì che nell'attuazione del concentramento venga tenuto il debito conto del parere dell'Ordinario diocesano: cosa che del resto lodevolmente in altro punto della legge è chiaramente affermato.

Perciò l'emendamento, come è anche detto nella relazione della nostra Commissione, risponde perfettamente allo spirito di tutto il progetto di legge che ci viene proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbiellini.

BARBIELLINI-AMIDEI. Io credo che i colleghi debbano mantenere integralmente il testo dell'articolo 5, perchè, come bene ha detto l'onorevole ministro dell'interno, noi stiamo, in tutti gli atti della nostra politica, concretando il sogno di quelli che erano i più grandi pionieri della nuova civiltà italiana.

La legge del 1890 è stata perfetta; la disgrazia è stata che non ci fu mai un Governo

che l'abbia saputa fare applicare. Ora l'articolo 5 ha la grande fortuna che ritorna al testo integrale della legge del 1890, con questo beneficio, proprio prettamente fascista, che unisce i due articoli 56 e 57 della legge del 1890, li semplifica e li coordina alla svalutazione della moneta. Quello che era la rendita di cinquemila, tenendo conto della bassissima proporzione da 1 a 4, diventa di ventimila.

Le precauzioni dell'onorevole Martire sono estranee a questo lato della questione. Del resto, vi è anche un temperamento, nel senso che mentre la legge del 1890 dice che « di regola » debbono essere unificati, ecc., viceversa questa legge dice « possono » essere. Di modo che vi è la proposta del prefetto, vi è il Consiglio di Stato, il Ministero; con quel « possono » diventa aleatoria anche l'osservanza, mentre prima si aveva una prescrizione effettiva.

Inoltre prego l'onorevole Martire di voler chiarire quelle che sono alcune restrizioni che contiene la sua proposta. A che cosa vuol giungere stabilendo quelle cinque mila lire di spese di gestione amministrativa ?

Allo stato attuale delle cose, nella gestione di un'Opera pia che abbia meno di ventimila lire di rendita, per spendere meno di cinquemila lire bisogna avere una gestione quasi familiare, ed è precisamente contro queste Opere pie a gestione familiare che dobbiamo insorgere, perchè cercano di sottrarsi al controllo effettivo della pubblica autorità. Non si può amministrare un'Opera pia di beneficenza, col segretario e con le spese di cancelleria, con meno di cinquemila lire, anzi meno di quattromila, perchè lei dice il quinto. Queste gestioni familiari è bene escluderle dagli enti effettivi. Prego gli onorevoli colleghi di mantenere integro il testo dell'articolo 5.

Si vuole in certo modo inasprire. Ma invece della parola « possono » mettiamo « di regola ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE MARTINO, relatore. La proposta della Commissione è stata di restituire le migliori disposizioni della legge del 1890, il cui spirito ha trovato il plauso così del Governo nella modificazione del decreto del 1923, come della maggioranza della Commissione.

Ed allora per la modificazione suggerita oggi dall'onorevole Martire circa la opportunità delle cause di concentramento, la Commissione non può accoglierla, se non in